

## **INFORMATIVA – GREEN PASS**

**ADEMPIMENTI – PROCEDURE  
DEL DS IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO**

**QUADRO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI  
E  
DOCUMENTAZIONE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**



PISA, 31 AGOSTO 2021

R.S.P.P.  
DOTT. ING. STEFANO RODA'

**LA PRESENTE 'INFORMATIVA'  
E' SOGGETTA A MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
IN SEGUITO  
A VARIAZIONI NORMATIVE ED A CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI.**

**ADEMPIMENTI-PROCEDURE  
DEL DS IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO**

**A. IN BASE AL DECRETO LEGGE 111/2021 A PARTIRE DAL 01/09/2021, TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO È TENUTO A POSSEDERE ED ESIBIRE A RICHIESTA IL PROPRIO GREEN PASS (GP) [CERTIFICAZIONE VERDE].**

IN BASE ALLE NORME SONO PREVISTI I CONTROLLI E LE EMISSIONI DELLE PRESCRITTE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE (EVENTUALI) VIOLAZIONI.

IL CONTROLLO VIENE PREDISPOSTO DA D.S. CON QUESTE MODALITÀ':

..IN PROSSIMITÀ' DELL' 'INGRESSO DEDICATO AL PERSONALE DELLA SCUOLA VIENE ORGANIZZATA UN 'POSTAZIONE' IN CUI SONO PRESENTI DUE O PIU' OPERATORI DELEGATI DAL D.S. E UN TABLET PER VERIFICARE MEDIANTE APPLICAZIONE MINISTERIALE VERIFICAC19 PER 'OGNI LAVORATORE' IL:

**'POSSESSO DEL GP' O DI 'DOCUMENTAZIONE ALTERNATIVA'.**

[VED.NORMA N.05 - N.06]

PER ASSOLVERE ALL'OBBLIGO DI VERIFICA "NON RISULTA NECESSARIO ACQUISIRE COPIA DELLA CERTIFICAZIONE DEL DIPENDENTE, A PRESCINDERE DAL FORMATO IN CUI ESSA SIA ESIBITA".

.È TUTTAVIA NECESSARIA UNA "REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTO CONTROLLO" CHE SI CONCRETIZZA IN UNA SPUNTA CHE I VERIFICATORI EFFETTUANO SU ELENCO APPOSITO GIORNALMENTE.

**. IL DIPENDENTE CHE: [VED.NORMA N.03 - N.09]**

**A. DICHIARA DI NON ESSERE IN POSSESSO DEL G.P.**

**OPPURE**

**B. NON È IN GRADO DI ESIBIRE IL GP**

**AL PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO CHE È UN PUBBLICO UFFICIALE/INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI:**

NON PUÒ SVOLGERE ALCUNA DELLE FUNZIONI PREVISTE DAL PROFILO PROFESSIONALE

NON PUÒ RIMANERE PER ALCUN MOTIVO A SCUOLA

RISULTA ASSENTE INGIUSTIFICATO; A DECORRERE DAL QUINTO GIORNO, VIENE DISPOSTA LA SOSPENSIONE SENZA STIPENDIO CON RIAMMISSIONE IN SERVIZIO NON APPENA IL LAVORATORE ABBA ACQUISITO IL POSSESSO DEL CERTIFICATO VERDE.

**IN CASO DI ELUSIONE DAL CONTROLLO DEL GP O RIFIUTO DI ESIBIRE LO STESSO, IL DIPENDENTE**

È SOGGETTO A PROVVEDIMENTI SOTTO IL PROFILO DISCIPLINARE E SOTTO IL PROFILO GIURIDICO- ECONOMICO

È SOGGETTO ALL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA € 400,00 A € 1.000,00 EURO

[ART.4 D.L.N.19/2020 CONVERTITO CON L.N. 35/2020]

A DECORRERE DAL QUINTO GIORNO, VIENE DISPOSTA LA SOSPENSIONE SENZA STIPENDIO CON RIAMMISSIONE IN SERVIZIO NON APPENA IL LAVORATORE ABBA ACQUISITO IL POSSESSO DEL CERTIFICATO VERDE.

**. OGNI OPERATORE CHE È TENUTO A FORMALIZZARE LA PRESA DI SERVIZIO AL 1 SETTEMBRE O IN DATA SUCCESSIVA (ES.PER I CONTRATTI A T.D.) CHE:**

**A. DICHIARA DI NON ESSERE IN POSSESSO DEL GP**

**OPPURE**

**B. NON È IN GRADO DI ESIBIRE IL GP**

**AL PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO:**

NON PUÒ SVOLGERE ALCUNA DELLE FUNZIONI PREVISTE DAL PROFILO PROFESSIONALE  
NON PUÒ RIMANERE PER ALCUN MOTIVO A SCUOLA  
RISULTA **ASSENTE INGIUSTIFICATO** E CONSEGUENTEMENTE 'IL MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS' COMPORTA LA "MANCATA PRESA DI SERVIZIO" A LEGISLAZIONE E NORMATIVA VIGENTE.

**B. IL G.P. E' OTTENIBILE IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI**

[VED.NORMA N.03]:

AVER EFFETTUATO LA PRIMA DOSE O IL VACCINO MONODOSE DA 15 GIORNI  
AVER COMPLETATO IL CICLO VACCINALE  
ESSERE GUARITI DA COVID-19 NEI SEI MESI PRECEDENTI  
ESSERE NEGATIVI A UN TAMPONE MOLECOLARE-RAPIDO NELLE 48 H PRECEDENTI.

PER **SCARICARE IL PROPRIO GP OGNI OPERATORE PUO'** CONSULTARE IL SITO  
[<https://www.dgc.gov.it/web/>]

**L'APPLICAZIONE FINALIZZATA AL CONTROLLO** [VerificaC19] **DELLE CERTIFICAZIONI È DISPONIBILE GRATUITAMENTE** SU APPOSITA PIATTAFORMA INTERISTITUZIONALE  
[[HTTPS://WWW.DGC.GOV.IT/WEB/APP.HTML](https://www.dgc.gov.it/web/app.html) ].

**N.B. IL GP HA UNA VALIDITÀ TEMPORALE** IN FUNZIONE DELLE MODALITÀ CHE NE HANNO PERMESSO L'EMISSIONE.

AVER EFFETTUATO LA PRIMA DOSE  
DURATA: DA XV.G SUCCESSIVO A SOMMINISTRAZIONE FINO A DATA PER COMPLETAMENTO DEL VACCINO  
AVER COMPLETATO IL CICLO VACCINALE  
DURATA: 9 MESI DA DATA DELLA VACCINAZIONE  
ESSERE GUARITI DA COVID-19  
DURATA: 6 MESI DA DATA DI GUARIGIONE  
ESSERE NEGATIVI A UN TAMPONE MOLECOLARE-RAPIDO.  
DURATA: 48 ORE DALLA DATA/ORA DI EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE  
(ESEMPIO: NEL CASO DI NEGATIVITÀ AL TAMPONE, LA SUA VALIDITÀ È DI SOLE 48 ORE, CIÒ VUOL DIRE CHE DOPO DUE GIORNI DAL PRELIEVO IL GP NON È PIÙ VALIDO).  
PRESTARE ATTENZIONE IN CASO DI VACCINAZIONE: IL G.P. È VALIDO SOLO DOPO 15 GIORNI DALLA PRIMA DOSE O DALL'EFFETTUAZIONE DEL MONODOSE J&J  
La validità temporale è in corso di valutazione da parte del CTS e potrebbe subire variazioni.

**C. IL D.S. [O DELEGATI] EFFETTUA LA VERIFICA:**

**DOCUMENTO ATTESTANTE 'POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19'**

[VED.NORMA N.06]

**IN BASE ALLA CIRCOLARE N.35309 DEL 4 AGOSTO 2021:**

[VED.NORMA N.06]

IL MINISTERO DELLA SALUTE HA DISCIPLINATO LA **SITUAZIONE DEI SOGGETTI PER I QUALI LA VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2 VENGA OMESSA O DIFFERITA** IN RAGIONE DI SPECIFICHE E DOCUMENTATE CONDIZIONI CLINICHE CHE LA RENDONO IN MANIERA PERMANENTE O TEMPORANEA CONTROINDICATA. LA **CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19** È RILASCIATA DALLE COMPETENTI AUTORITÀ SANITARIE, IN FORMATO ANCHE CARTACEO E NELLE MORE DELL'ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CITATO DECRETO-LEGGE N.105/2021,

LA **CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE** PUO' ESSERE RILASCIATA DA:

**A.MEDICI VACCINATORI DEI SERVIZI VACCINALI DELLE AZIENDE ED ENTI DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI.**

**B.MEDICI DI MEDICINA GENERALE O PEDIATRI DI LIBERA SCELTA DELL'ASSISTITO CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2 NAZIONALE".**

**.IL 'CERTIFICATO DI ESENZIONE' \_ IN BASE ALLE NORME VIGENTI \_ HA VALIDITÀ MASSIMA FINO AL **30 SETTEMBRE 2021**.**

**(FINO A TALE DATA, SONO PURE VALIDI I CERTIFICATI DI ESCLUSIONE VACCINALE GIÀ EMESSI DAI SERVIZI SANITARI REGIONALI).**

**D.IL D.S. [O DELEGATI] EFFETTUA LA **VERIFICA DEL GP** TRAMITE APPOSITA APP.**

**VerificaC19**

[\[https://www.dgc.gov.it/web/app.html\]](https://www.dgc.gov.it/web/app.html)

[VED.NORMA N.03]:

## COME AVVIENE LA VERIFICA

1. La **Certificazione** è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo **QR Code** (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App.**VerificaC19** legge il **QR Code** [ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L'App.**VerificaC19** mostra graficamente al **verificatore** l'effettiva validità della Certificazione nonché il: **nome\_cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.**

**Ai verificatori** basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire informato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

L'APP.**VERIFICAC19** È SCARICABILE DA CHIUNQUE, IL **D.S.** INFORMA TUTTI I **DIPENDENTI** CHE POSSONO PROVVEDERE A SCARICARE/STAMPARE IL PROPRIO G.P. E A VERIFICARNE LA VALIDITÀ TRAMITE L'APP. (ANCHE DA PROPRIO DISPOSITIVO MOBILE) .

SUL G.P. È RIPORTATA ANCHE LA SCADENZA: PER IL RISPETTO DELLA PRIVACY, AI FINI DELLA VERIFICA DA PARTE DELL'OPERATORE OCCORRE **ESIBIRE SOLO E SOLTANTO IL QR- CODE** E, SOLO NEL CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE, IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ PER VERIFICARE CHE IL GP ESIBITO SIA EFFETTIVAMENTE QUELLO DEL DIPENDENTE.

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della L.N.241/1990 e del D.Lgs.N.82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

QUADRO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI  
MODULO DELEGA

**QUADRO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI E DELLA DOCUMENTAZIONE  
PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

**01 D.M.N. 257/2021**

[<https://tinyurl.com/5f7nmkuv>]

'DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE IN TUTTE LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022'.

**02 PIANO SCUOLA 2021/2022**

[<https://tinyurl.com/6nbce38d>]

IL 'PIANO SCUOLA' FORNISCE LE INDICAZIONI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO CHE COINVOLGONO I DIVERSI SOGGETTI DELLA SCUOLA [STUDENTI \_ GENITORI \_ OPERATORI SCUOLA \_ ENTI LOCALI].

.IL 'PIANO SCUOLA' ESAMINA QUESTI ASPETTI:

**1.INDICAZIONI AGGIORNATE PER L'A.S. 2021/2022**

\_ VALORE FORMATIVO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA.  
\_ LA VACCINAZIONE MISURA FONDAMENTALE DI PREVENZIONE  
\_ MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO  
\_ SCREENING E GESTIONE DEI CASI POSSIBILI/PROBABILI/CONFERMATI  
\_ SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI  
\_ CURA DEGLI AMBIENTI  
\_ EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE  
\_ REFERENTE COVID - POTENZIAMENTO ORGANICO DOCENTI ED ATA  
\_ GOVERNANCE TERRITORIALE E TRASPORTI  
\_ FORMAZIONE E CULTURA DELLA SICUREZZA, AGGIORNAMENTO DVR

**2.INDICAZIONI IN CONTINUITÀ CON LO SCORSO ANNO SCOLASTICO**

\_ VALORIZZARE LA FLESSIBILITÀ DERIVANTE DA:  
\_ AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
\_ SUSSIDIARIETÀ CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA: RUOLO DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI  
\_ DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA  
\_ LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO  
\_ ULTERIORI "PUNTI DI ATTENZIONE" CORRELATI ALL'ANDAMENTO DELL'EPIDEMIA  
\_ LE MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA  
\_ LINEE METODOLOGICHE PER L'INFANZIA  
\_ LINEE METODOLOGICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E IL GRADO  
\_ INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ NEI LABORATORI  
\_ PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO).  
\_ SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE - SEZIONI CARCERARIE  
\_ ATTIVITÀ CONVITTUALE E SEMICONVITTUALE  
\_ ATTIVITÀ DEGLI ITS  
\_ PARTECIPAZIONE STUDENTESCA  
\_ VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

**03 ART. 9 D.L. 22.04.2021/N.52**

(CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.17.06.2021/N.87)

**"MISURE URGENTI PER LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19".**[\[HTTPS://WWW.NORMATTIVA.IT/URIRES/N2LS?URN:NIR:STATO:DECRETO.LEGGE:2021-04-22;52\]](https://www.normattiva.it/uri/res/N2LS?URN:NIR:STATO:DECRETO.LEGGE:2021-04-22;52)**Art. 9 - Certificazioni verdi COVID-19****1. AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO VALGONO LE SEGUENTI DEFINIZIONI:**

**CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19:** A.le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 – B.guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 – C.effettuazione di test molecolare-antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

**VACCINAZIONE:** le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

**TEST MOLECOLARE:** test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

**TEST ANTIGENICO RAPIDO:** test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

**PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITAL GREEN CERTIFICATE (PIATTAFORMA NAZIONALE-DGC) PER L'EMISSIONE E VALIDAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19:** sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa società per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.

**2. LE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 ATTESTANO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

**A.**AVVENUTA VACCINAZIONE anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

**B.**AVVENUTA GUARIGIONE da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

**C.**EFFETTUAZIONE DI TEST antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

**3.LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 [rilasciata sulla base del c.2\_lett.A]**

**RILASCIATA AL TERMINE DELLA VACCINAZIONE** ha una validità di **nove mesi** da data completamento del ciclo vaccinale

**RILASCIATA ALLA SOMMINISTRAZIONE DELLA I DOSE DI VACCINO** e ha validità dal **quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista** per il completamento del ciclo vaccinale

**4. LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 [rilasciata sulla base del c.2\_lett.B]**

ha una validità di **sei mesi** da data dall'avvenuta guarigione

Rilasciata:

1.dalla STRUTTURA presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19

2.MMG e dai PLS o dal DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE USL per i pazienti non ricoverati

**5. LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 [rilasciata sulla base del c.2\_lett.C]**

ha una validità di **quarantotto ore** dall'esecuzione del test



**04 ART.13 D.P.C.M..17.06.2021 (DISPOSIZIONI ATTUATIVE ART.9\_C.10 DEL D.L.22.04.2021/N.52 RECANTE**

**«MISURE URGENTI PER LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19»).**

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21°03739/sg>

## Art. 13 – Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

1.La VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 è effettuata mediante :

\_\_la lettura del **codice a barre bidimensionale**, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'all.B\_par.4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

2.Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

A.i PUBBLICI UFFICIALI nell'esercizio delle relative funzioni;

B.il PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO delle attività di intrattenimento-spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art.3\_c.8 della L.15.07.2009 n.94;

C.i SOGGETTI TITOLARI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEI PUBBLICI ESERCIZI per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di **G.P.-COVID-19**, nonché i loro delegati;

D.IL PROPRIETARIO O IL LEGITTIMO DETENTORE di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di **G.P.-COVID-19**, nonché i loro delegati;

E.i VETTORI aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;

F.i GESTORI DELLE STRUTTURE che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di **G.P.-COVID-19**, nonché i loro delegati.

3.I soggetti delegati di cui alle lett.c/d/e/f\_\_c.2

\_\_sono INCARICATI CON ATTO FORMALE recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

4.L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1

\_\_**dimostra, a richiesta** dei verificatori di cui al c.2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

5.L'attività di verifica delle certificazioni

\_\_**non comporta, in alcun caso la raccolta dei dati dell'intestatario** in qualunque forma.

..Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

**05 ART.1 C.6 D.L.N.111/2021**

**'MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI'.**

[https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.8555666299247944&title=lbl.dettaglioAtto&generaTabId=true)

[06&atto.codiceRedazionale=21G00125&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.8555666299247944&title=lbl.dettaglioAtto&generaTabId=true](https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.8555666299247944&title=lbl.dettaglioAtto&generaTabId=true)

\_\_Al D.L.22.04.2021/n.52 convertito, con modificazioni, dalla L.17.06.2021/n.87, dopo l'art.9-bis è inserito il seguente:

### ART. 9-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal **01.09.2021 e fino al 31.12.2021** [termine cessazione dello stato di emergenza] per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione e universitario (e gli studenti universitari) **devono possedere e sono tenuti a esibire la G.P.-COVID-19**

di cui all'art.9\_c.2.

2. Il **mancato rispetto delle disposizioni** di cui al c.1 da parte del personale scolastico-universitario è **CONSIDERATO ASSENZA INGIUSTIFICATA** e a decorrere dal **quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso** e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al c.1 **non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I **dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia** nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al c.1.

Con riferimento alle prescrizioni di cui al c.1 per gli studenti universitari, le verifiche sono svolte a campione.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai c.1/4 è sanzionata ai sensi dell'art.4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L.22.05.2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del D.L.16.05.2020/n.33 convertito con modificazioni, dalla L.14.072020/n.74." [400,00 – 1000,00 EURO \_\_ RADDOPPIO IN CASO DI REITERAZIONE]

## 06. .CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 4 AGOSTO 2021/N. 35309

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null>

*DISCIPLINA LA SITUAZIONE DEI SOGGETTI per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in RAGIONE DI SPECIFICHE E DOCUMENTATE CONDIZIONI CLINICHE che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.*

Per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105" e agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

La certificazione di esenzione può essere rilasciata da:

**A. Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti** dei Servizi Sanitari Regionali

**B. Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta** dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale".

Le disposizioni in oggetto e le relative certificazioni di esenzione hanno validità fino al 30 settembre 2021 [D.L.105/21].

Successivamente, anche le esenzioni dovrebbero essere digitalizzate per poter essere sottoposte a verifica con le stesse modalità già in uso per la certificazione verde.

## 07 \_\_ D. L. 111/2021

[<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf>]

**"MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI."**

IL D. L. PREVEDE CHE:

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCOLASTICHE SI SVOLGERANNO IN PRESENZA [È POSSIBILE RICORRERE ALLA DDI SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI E SOLO IN ZONA ARANCIONE O ROSSA]

PERMANGONO LE DISPOSIZIONI PREVIGENTI PER L'ACCESSO ALL'AREA SCOLASTICA (ASSENZA DI SINTOMATOLOGIE RICONDUCEBILI AL COVID-19)

È DISPOSTO L'OBBLIGO DI CORRETTO USO DI DPI DELLE VIE RESPIRATORIE

OVE STRUTTURALMENTE POSSIBILE IL DISTANZIAMENTO FISICO DI UN METRO È MISURA RACCOMANDATA

DAL 01/09/2021 E FINO AL 31/12/2021 (FINE DELLO STATO DI EMERGENZA) TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, DOCENTE E ATA, È TENUTO A POSSEDERE ED ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (CD. GREEN PASS); PER IL MANCATO RISPETTO DI TALE PRESCRIZIONE SONO PREVISTE "SANZIONI" SIA NEI CONFRONTI DEI DESTINATARI DELL'OBBLIGO CHE DEL SOGGETTO TENUTO ALLA VERIFICA.

## 08 \_\_ PROTOCOLLO D'INTESA PER L'AVVIO IN SICUREZZA DELL'A.S. 2021/22

[HTTPS://TINYURL.COM/4YVNSCXB](https://tinyurl.com/4yvnscxb) <sup>1</sup>



**09 NOTA M.I. (VERSARI) 13 AGOSTO 2021, N.1237**

**(OGGETTO: D.L.06.08.21/N.111/2021 "MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI" - PARERE TECNICO).**

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695>

**1 D.L.n.111/2021**

IL **D.L.N.111/2021** INDICA LE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PARITARIE NON PARITARIE CPTA.

**2 ATTIVITÀ EDUCATIVA E SCOLASTICA "IN PRESENZA"**

**ART.1 C.1 DEL D.L.** "... PER ASSICURARE IL VALORE DELLA SCUOLA ..." DISPONE CHE, PER L'A.S.2021/22, I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI "SONO SVOLTI IN PRESENZA".

**3 MISURE DI SICUREZZA PER REALIZZARE LA SCUOLA IN PRESENZA**

LE MISURE DI SICUREZZA PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA [ILLUSTRATE NEL "PIANO SCUOLA 2021-22" L'ART.1 DEL D.L.] PREVEDONO:

- A.** OBBLIGO DI USO DEI DPI DELLE VIE RESPIRATORIE [AD ECCEZIONE PER: BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A SEI ANNI - SOGGETTI CON PATOLOGIE-DISABILITÀ - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE (C.2 LETT.A);
- B.** RISPETTO DISTANZA INTERPERSONALE DI UN METRO "SALVO CHE LE CONDIZIONI STRUTTURALI-LOGISTICHE DEGLI EDIFICI NON LO CONSENTANO" (C.2 LETT.B);
- C.** IL DIVIETO DI ACCESSO O DI PERMANENZA AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5° (C.2 LETT.C).

**4 IL "G.P.COVID-19": ULTERIORE MISURA PER LA SICUREZZA**

PER TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA E MANTENERE ADEGUATE CONDIZIONI DI SICUREZZA, IL **D.L. (ART.1 C.6)** INTRODUCE: DAL 01.09.2021 AL 31.12.2021 (ATTUALE TERMINE DELLO STATO DI EMERGENZA) **OBBLIGO DELLA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19"** PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO.

LA NORMA DEFINISCE AL CONTEMPO UN **OBBLIGO DI "POSSESSO"** E UN **DOVERE DI "ESIBIZIONE"** DELLA CERTIFICAZIONE VERDE.

**5 CONTROLLO DEL POSSESSO DELLA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19"**

IL **D.L.N.111/2021**, STABILITO OBBLIGO DEL POSSESSO DEL "G.P.-COVID-19", PREVEDE CHE "I **DIRIGENTI SCOLASTICI RES.SERV.ED.INFANZIA RES.SC.PARITARIE** ... SONO TENUTI A VERIFICARE IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL C.1 ..." (ART.9-TER C.4), PONENDO A LORO CARICO L'OBBLIGO DI VERIFICA DEL POSSESSO DEL G.P. DA 'OGNI OPERATORE' IN SERVIZIO.

..LA VERIFICA PUÒ ESSERE FORMALMENTE DELEGATA DAL **D.S. A PERSONALE DELLA SCUOLA**.

.. **L'APPLICAZIONE FINALIZZATA AL CONTROLLO** [VerificaC19] DELLE CERTIFICAZIONI È DISPONIBILE GRATUITAMENTE SU APPOSITA PIATTAFORMA INTERISTITUZIONALE [[HTTPS://WWW.DGC.GOV.IT/WEB/APP.HTML](https://www.dgc.gov.it/web/app.html)].

LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI **POSSESSO ED ESIBIZIONE (C.1) DEL G.P.** È SANZIONATA IN VIA AMMINISTRATIVA DAI **D.S.**, QUALI "ORGANI ADDETTI AL CONTROLLO SULL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PER LA CUI VIOLAZIONE È PREVISTA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA".

[LA SANZIONE - DA 400-1000 EURO - ART.4 D.L.N.19/2020 CONVERTITO CON L.N. 35/2020]

ALLA "SANZIONE", CHE INCIDE SUL RAPPORTO DI LAVORO SI SOMMA, DUNQUE, LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI POSSESSO/ESIBIZIONE.

**6 CONSEGUENZE MANCATO POSSESSO DELLA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19"**

IL **MANCATO RISPETTO DELL'OBBLIGO DI POSSESSO-ESIBIZIONE DEL "G.P.-COVID-19"** DA PARTE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA RAPPRESENTA [CONSEGUENZA]:

**UNA "ASSENZA INGIUSTIFICATA"** [IL PERSONALE SCOLASTICO IN QUESTO CASO NON PUÒ SVOLGERE ALCUNA ATTIVITÀ E NON PUÒ PERMANERE A SCUOLA].

**UNA "ASSENZA INGIUSTIFICATA"** [PER MANCATO POSSESSO DEL "G.P.-COVID-19"] - PORTA AD UNA CONSEGUENZA GIURIDICA PECUNIARIA: A **DECORRERE DAL QUINTO GIORNO LA SOSPENSIONE SENZA STIPENDIO E RIAMMISSIONE IN SERVIZIO APPENA ACQUISITO IL POSSESSO DEL CERTIFICATO VERDE**.

**7 MANCATO POSSESSO DELLA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19": I QUATTRO GIORNI**

IL **C.2 D.L.111/2021** STABILISCE CHE: "A **DECORRERE DAL QUINTO GIORNO DI ASSENZA IL RAPPORTO È SOSPESO E NON SONO DOVUTI LA RETRIBUZIONE NÉ ALTRO COMPENSO O EMOLUMENTO, COMUNQUE DENOMINATO**".

..LE **ASSENZE INGIUSTIFICATE [CONSEGUENZE]** COMPARTANO QUESTE SANZIONI:

**A.** [OLTRE 5 GG.] **A. 'SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO' - B. 'AMMINISTRATIVA'**.

**B.** [TRA I.G. E IV.G.] AL PERSONALE **NON SONO DOVUTE "RETRIBUZIONE NÉ ALTRO COMPENSO O EMOLUMENTO, COMUNQUE DENOMINATO"**.

.. **LA DECORRENZA DEL CONTRATTO DI SUPPLENZA: PARTE DAL I GIORNO DI SOSPENSIONE FORMALE DAL SERVIZIO [A DECORRERE DAL QUINTO GIORNO DELL'ASSENTE INGIUSTIFICATO]**.

.. **LA DURATA [CONTRATTO DI SUPPLENZA] È CONDIZIONATA AL RIENTRO IN SERVIZIO DEL SOSTITUITO ASSENTE INGIUSTIFICATO PER MANCATO POSSESSO DEL G.P..**

**8 STANZIAMENTI PER L'AVVIO IN SICUREZZA DELL'A.S.2021/22**

IL **D.L.111/2021** PREVEDE 'STANZIAMENTI' DESTINATI ALL'AVVIO IN SICUREZZA DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/22.

